



---

Corte VI  
F-4825/2014

## Sentenza del 6 settembre 2016

---

Composizione

Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio),  
Jenny de Coulon Scuntaro, Blaise Vuille,  
cancelliere Reto Peterhans.

---

Parti

**A.** \_\_\_\_\_,  
patrocinato dall'avv. Yasar Ravi,  
De Polo & Ravi, Via Soldino 22,  
casella postale 747, 6903 Lugano,  
ricorrente,

contro

**Segreteria di Stato della migrazione (SEM),**  
Quellenweg 6, 3003 Berna,  
autorità inferiore.

---

Oggetto

Rifiuto dell'approvazione della proroga del permesso di  
dimora ed allontanamento dalla Svizzera.

**Fatti:****A.**

A. \_\_\_\_\_, cittadino albanese nato il (...) è entrato in Svizzera nel 1997 depositando una domanda di asilo, che è stata successivamente respinta ed ha comportato il rinvio nel suo paese d'origine. Qui, e meglio a B. \_\_\_\_\_, in data 13 novembre 1998, l'interessato ha contratto matrimonio con C. \_\_\_\_\_, cittadina elvetica, già madre di un ragazzo nato da una precedente relazione. A. \_\_\_\_\_ è entrato in Svizzera in data 13 dicembre 2000, ottenendo il 3 gennaio 2001 un permesso di dimora per ricongiungimento familiare.

**B.**

Dall'unione coniugale sono nati due figli, D. \_\_\_\_\_ il (...) e E. \_\_\_\_\_ il (...).

**C.**

A. \_\_\_\_\_ e la moglie vivono separati dal 3 aprile 2002, autorizzati in tal senso dal Pretore di Lugano dopo che C. \_\_\_\_\_ aveva inoltrato un'istanza tendente all'adozione di misure di protezione dell'unione coniugale. In quel frangente è stato inoltre definito l'assetto regolante la vita separata, attribuendo l'abitazione coniugale alla moglie, affidando a quest'ultima i figli D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, in favore dei quali era stata istituita una curatela educativa, nonché obbligando il marito al pagamento di contributi di mantenimento in favore dei minori.

**D.**

Il 1° aprile 2011 la Sezione della popolazione del Cantone Ticino (di seguito: SPOP) ha rifiutato di porre A. \_\_\_\_\_ al beneficio di un permesso di domicilio a causa della sua situazione debitoria.

**E.**

In data 5 dicembre 2011 il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha emanato un decreto d'accusa nei confronti di A. \_\_\_\_\_ per il reato di aggressione, condannandolo ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, e ad una multa di fr. 300.–.

**F.**

Il matrimonio tra l'interessato e C. \_\_\_\_\_ è stato sciolto per divorzio dal Pretore di Lugano in data 28 maggio 2013. L'autorità parentale sui figli è

stata affidata in maniera esclusiva alla madre, mentre a A. \_\_\_\_\_ è stato concesso un ampio diritto all'informazione ed un diritto di visita prevedente un assetto minimo di un colloquio telefonico alla settimana, una visita mensile di mezza giornata e, d'intesa con la madre e con il curatore dei minori, lo sviluppo di altre occasioni di contatto. È stato inoltre disposto il pagamento da parte dell'interessato di fr. 200.– a titolo di contributi di mantenimento in favore di ciascun figlio, assegni familiari esclusi.

**G.**

Il 20 febbraio 2014 la SPOP ha informato A. \_\_\_\_\_ di essere favorevole al rinnovo del suo permesso di dimora. La medesima autorità cantonale ha trasmesso il caso all'Ufficio federale della migrazione (UFM; attualmente Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) per approvazione.

**H.**

In data 28 marzo 2014 quest'ultimo ha comunicato a A. \_\_\_\_\_ l'intenzione di non voler concedere la proroga del permesso di dimora in virtù della non particolarmente rilevante integrazione, del comportamento che in passato ha dato adito a lagnanze, nonché dato che il legame affettivo e finanziario con i figli non appare sufficientemente intenso. L'autorità inferiore ha nel contempo ha concesso all'interessato un termine per presentare osservazioni.

**I.**

Con scritto del 15 maggio 2014, per il tramite del suo patrocinatore, A. \_\_\_\_\_ ha trasmesso alla SEM la sua presa di posizione. Egli ha in particolare contestato l'opinione dell'autorità inferiore secondo la quale la sua integrazione non sarebbe avvenuta con successo, sostenendo che dal suo arrivo in Svizzera egli ha quasi sempre esercitato un'attività lavorativa, non è mai stato a carico della pubblica assistenza e si esprime bene in italiano. A. \_\_\_\_\_ ha inoltre affermato che la sua situazione debitoria «*non è talmente compromessa da non permettere un risanamento*» (cfr. presa di posizione del ricorrente del 15 maggio 2014, incarto Simic [...], pag. 203). Con riferimento alla presenza dei figli in Svizzera l'interessato ha sostenuto che il mancato rinnovo del permesso di dimora comporterebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU.

**J.**

Il 15 luglio 2015 l'autorità inferiore ha rifiutato la proroga del permesso di dimora in favore di A. \_\_\_\_\_ giusta l'art. 50 LStr (RS 142.20). La SEM ha

motivato la propria decisione precisando che sebbene il matrimonio tra l'interessato e C.\_\_\_\_\_ sia durato formalmente quasi 15 anni, in realtà l'unione coniugale ai sensi dell'art. 50 LStr abbia avuto una durata inferiore ad un anno e mezzo, in quanto non è possibile tenere in considerazione il periodo di separazione, così come il periodo in cui il marito ha risieduto all'estero.

Quo all'integrazione dell'interessato, la SEM ha rilevato che, anche qualora fosse data la condizione della durata minima di tre anni dell'unione coniugale giusta l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, la stessa non permetterebbe una proroga del permesso di dimora, vista la situazione finanziaria caratterizzata dalla presenza di esecuzioni ed attestati di carenza beni per un totale di oltre fr. 40'000.-, nonché in virtù del fatto che il versamento dei contributi alimentari in favore dei figli è stato effettuato dall'Ufficio del sostegno sociale e dell'inserimento del Cantone Ticino (USSI). L'autorità inferiore ha altresì rilevato che durante la sua presenza in Svizzera A.\_\_\_\_\_ è stato condannato il 5 dicembre 2011 per il reato di aggressione.

La SEM ha poi escluso la proroga del permesso di dimora nei confronti dell'interessato in virtù dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr poiché non risulta che durante il matrimonio egli sia stato vittima di violenza e nemmeno che l'unione coniugale non sia stata l'espressione della sua libera volontà. L'autorità di prime cure ha inoltre osservato che dagli atti non figurano elementi attestanti eventuali difficoltà insormontabili nelle possibilità di reinserimento in Albania. Con riferimento alla presenza in Svizzera dei figli D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ la SEM ha ritenuto che, sebbene il sostegno finanziario in favore di questi ultimi fornito da A.\_\_\_\_\_ sembri comprovato, per lungo tempo è stato l'USSI a provvedere al versamento dei contributi di mantenimento in favore dei minori. Dagli atti di causa risulta che le relazioni personali tra l'interessato ed i figli non raggiungano un grado di intensità sufficiente, essendo D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ affidati alla madre sin dal momento della separazione avvenuta nel 2002, e siccome l'autorità parentale è sempre stata esercitata esclusivamente da C.\_\_\_\_\_. L'autorità inferiore ha infine rilevato che il diritto di visita concesso all'interessato appare limitato, essendo stato fissato in occasione della sentenza di divorzio del 28 maggio 2013 in una telefonata alla settimana e in un incontro mensile della durata di una mezza giornata.

#### **K.**

Il 28 agosto 2014 A.\_\_\_\_\_ è insorto contro la suddetta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale), postulando la proroga del permesso di dimora. A comprova della propria integrazione in

Svizzera il ricorrente ha innanzitutto elencato le attività lavorative svolte a partire dal suo arrivo in terra elvetica, sottolineando di avere beneficiato delle indennità di disoccupazione solo per brevi periodi e di non essere mai stato a carico della pubblica assistenza. Quo alla condanna per il reato di aggressione subita nel 2011 A. \_\_\_\_\_ ha relativizzato la gravità dell'episodio, in ragione della pena mite comminata dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Il ricorrente ha in seguito sostenuto che l'autorità inferiore ha applicato in maniera «*eccessivamente rigorosa*» la regola posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, in base alla quale l'unione coniugale deve essere durata almeno 3 anni affinché sia dato il diritto al rinnovo del permesso di dimora. A sostegno della propria argomentazione A. \_\_\_\_\_ ha osservato come il fatto di non avere potuto convivere in Svizzera con la moglie durante i primi 2 anni di matrimonio non fosse dovuto alla sua volontà, quanto piuttosto ad una decisione giudiziaria prevedente la sua espulsione dal territorio elvetico, che è stata revocata unicamente il 29 settembre 2000 (cfr. atto ricorsuale del 28 agosto 2014, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 6).

L'interessato ha altresì ribadito di potersi avvalere di una riuscita integrazione professionale in Svizzera ed ha prodotto alcuni attestati di lavoro. A. \_\_\_\_\_ ha nel contempo lamentato in quest'ambito l'insufficiente motivazione da parte dell'autorità inferiore e la conseguente violazione del diritto di essere sentito giusta l'art. 29 cpv. 2 Cost.

Con riferimento alla sue condizioni finanziarie l'interessato ha precisato che i debiti cumulati sono riconducibili al periodo compreso tra il 2010 ed il 2014 e che «*la situazione non appare comunque talmente compromessa da non permettere un risanamento*» (cfr. atto ricorsuale del 28 agosto 2014, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 7).

Nel suo gravame A. \_\_\_\_\_ ha infine sostenuto che il mancato rinnovo del suo permesso di dimora implicherebbe la violazione del diritto al rispetto della vita e privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU e non sarebbe nell'interesse dei figli. Il ricorrente ha contestato il contenuto della decisione impugnata a questo proposito, ed ha asserito di rispettare il diritto di visita fissato dalla sentenza di divorzio e di intrattenere un reale rapporto con i figli. A. \_\_\_\_\_ non ha negato che in passato vi siano state difficoltà nell'esercizio del diritto di visita, ma ne ha addossato la responsabilità all'ex moglie. Quo invece al versamento dei contributi di mantenimento in favore di D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, l'interessato ha dichiarato di rispettare i propri

obblighi, mentre le difficoltà in tal senso insorte in passato erano riconducibili alle difficili condizioni economiche nelle quali si trovava a quel momento.

**L.**

Invitata ad inoltrare una risposta nel merito del ricorso interposto da A. \_\_\_\_\_, il 23 ottobre 2014 l'autorità inferiore ha considerato che le argomentazioni addotte ed i mezzi di prova prodotti dal ricorrente non le permettono di modificare il proprio apprezzamento, la SEM ha pertanto postulato la conferma della decisione impugnata.

**M.**

Con replica del 22 gennaio 2015, il ricorrente si è riconfermato nelle argomentazioni esposte nel suo gravame, affermando che nelle osservazioni del 23 ottobre 2014 la SEM non si è confrontata con le censure sollevate in sede ricorsuale. A. \_\_\_\_\_ ha inoltre prodotto due dichiarazioni, la prima del proprio datore di lavoro a conferma della riuscita integrazione professionale, la seconda del curatore educativo dei figli, il quale ritiene che il mancato rinnovo del permesso di dimora dell'interessato comprometterebbe l'equilibrio affettivo-psicologico dei minori D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_.

**N.**

Invitata ad inoltrare una duplice, il 9 febbraio 2015 l'autorità inferiore ha nuovamente postulato la conferma della decisione del 15 luglio 2014, precisando in particolare che la censura sollevata dal ricorrente a proposito della durata dell'unione coniugale non può essere accolta, in quanto contraria all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr ed alla giurisprudenza ad esso relativa. L'autorità inferiore ha inoltre asserito di non considerare le argomentazioni sollevate dal ricorrente in merito alla presenza dei figli in Svizzera atte ad indurla a modificare il proprio apprezzamento.

**O.**

Il 18 agosto 2016 la SEM ha trasmesso al Tribunale lo scritto del 4 agosto 2016 che l'azienda F. \_\_\_\_\_ di G. \_\_\_\_\_ le ha inoltrato, unitamente ad una copia di un contratto di locazione, sottoscritto il 27 novembre 2013, avente per oggetto un appartamento di cui la citata società è locatrice. Da questa documentazione si evince che il ricorrente è autorizzato a risiedere in detta abitazione, pur non figurando quale conduttore.

**Diritto:****1.**

**1.1** Riservate le eccezioni previste all'art. 32 LTAF, giusta l'art. 31 LTAF il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF.

**1.2** In particolare, le decisioni in materia di rifiuto dell'approvazione alla proroga di un permesso di dimora e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM – la quale costituisce un'unità dell'amministrazione federale come definita all'art. 33 lett. d LTAF – possono essere impugnate dinanzi al Tribunale, che nella presente fattispecie statuisce quale autorità di grado precedente al Tribunale federale (art. 1 cpv. 2, in relazione con l'art. 83 lett. c cifra 2 a contrario LTF).

**1.3** Salvo i casi in cui la LTAF non disponga altrimenti, la procedura davanti al Tribunale è retta dalla PA (art. 37 LTAF).

**1.4** A. \_\_\_\_\_ ha diritto di ricorrere (art. 48 PA) ed il suo ricorso, presentato nella forma e nei termini prescritti dalla legge, è ricevibile (art. 50 e 52 PA).

**2.**

Ai sensi dell'art. 49 PA, i motivi di ricorso sono la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti, nonché l'ineadeguatezza, nella misura in cui un'autorità cantonale non abbia giudicato come autorità di ricorso. Il Tribunale applica d'ufficio il diritto federale nella procedura ricorsuale e non è vincolato in nessun caso dai motivi del ricorso (art. 62 cpv. 4 PA). Rilevanti sono in primo luogo la situazione di fatto e di diritto al momento del giudizio (DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).

**3.**

**3.1** Conformemente all'art. 99 LStr (RS 142.20) in relazione con l'art. 40 cpv. 1 della medesima legge, il Consiglio federale determina i casi in cui i permessi di soggiorno di breve durata, di dimora e di domicilio nonché le decisioni preliminari delle autorità cantonali preposte al mercato del lavoro sono soggetti all'approvazione della SEM. Quest'ultima può rifiutare l'approvazione o limitare la portata della decisione cantonale.

**3.2** Giusta l'art. 85 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA, RS 142.201), sia nella versione in vigore fino al 31 agosto 2015, sia nella sua nuova formulazione in vigore dal 1° settembre 2015 (cfr. al proposito DTF 141 II 169 consid. 4), la SEM è competente per l'approvazione del rilascio e del rinnovo dei permessi di dimora. L'autorità inferiore può negare l'approvazione o vincolarla a condizioni (art. 86 cpv. 1 OASA).

**3.3** A fortiori ne discende che né la SEM, né lo scrivente Tribunale sono vincolati dal preavviso favorevole emesso il 20 febbraio 2014 dalla SPOP che è disposta ad accordare la proroga del permesso di dimora al ricorrente. Le autorità federali possono dunque discostarsi dall'apprezzamento formulato dall'autorità cantonale.

#### **4.**

**4.1** Lo straniero non gode in principio di un diritto al rilascio di un permesso di dimora (rispettivamente alla proroga o al rinnovo dello stesso) o di domicilio, a meno che possa prevalersi di una disposizione particolare di diritto federale o di un trattato che gli attribuisce tale prerogativa (cfr. DTF 135 II 1 consid. 1.1; 133 I 185 consid. 2.3; 131 I 339 consid. 1 e giurisprudenza ivi citata).

**4.2** Tuttavia, giusta l'art. 42 cpv. 1 LStr il coniuge straniero, di un cittadino svizzero ha diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitava con lui. Dopo un soggiorno regolare ed ininterrotto in Svizzera di cinque anni, il coniuge ha diritto al rilascio di un permesso di domicilio (art. 42 cpv. 3 LStr).

**4.3** Nel caso di specie il ricorrente ha sposato C.\_\_\_\_\_ il 13 novembre 1998 in Albania. Egli è giunto in Svizzera il 13 dicembre 2000 ottenendo 3 gennaio 2001 un permesso di dimora nell'ambito del ricongiungimento familiare da parte delle autorità migratorie del Cantone Ticino. La coppia ha convissuto in quest'ultimo Cantone fino al 3 aprile 2002 quando il Pretore di Lugano ha decretato la separazione dei coniugi.

#### **5.**

**5.1** Occorre pertanto qui di seguito analizzare se il ricorrente può prevalersi di un diritto al rinnovo del proprio permesso di dimora ex art. 50 LStr.

Conformemente all'art. 50 cpv. 1 LStr, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge e dei figli al rilascio e alla

proroga del permesso di dimora in virtù degli art. 42 e 43 LStr sussiste, se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo (lett. a) oppure, se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (lett. b).

Mediante questa disposizione le autorità sono tenute ad esaminare se il diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento della comunione familiare debba essere mantenuto. Tale procedura favorisce altresì l'armonizzazione della prassi nei singoli Cantoni in questo settore (cfr. Messaggio del Consiglio federale dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 3327, n. 1.3.7.6, pagg. 3370-3371; DTF 137 II 1 consid. 3.1). Nell'esame dell'art. 50 cpv. 1 LStr occorre verificare se l'obbligo della persona straniera di lasciare la Svizzera rappresenti una situazione di rigore. Determinante è innanzitutto la situazione personale dell'interessato.

L'introduzione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stata ritenuta necessaria dal legislatore al fine di prorogare il permesso di dimora ai cittadini stranieri la cui unione coniugale è durata almeno tre anni e che si sono integrati con successo. Le condizioni poste da questa disposizione sono cumulative (DTF 136 II 113 consid. 3.3.3).

Con riferimento in particolare alla durata di tre anni dell'unione coniugale, occorre osservare che la stessa si calcola in funzione della durata della vita comune dei coniugi sul territorio elvetico, nozione che implica l'esistenza di un legame coniugale realmente vissuto (cfr. in particolare DTF 136 II 113 consid. 3.3.3 e 3.3.5; sentenze del TF 2C\_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.1 e 2C\_430/2011 dell'11 ottobre 2011 consid. 4.1).

**5.2** Nel caso di specie, l'interessato e la moglie hanno vissuto ufficialmente in unione coniugale in Svizzera per un periodo inferiore a tre anni, segnatamente dal 13 dicembre 2000 al 3 aprile 2002. Ne discende che la condizione temporale posta dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr non risulta adempiuta.

Venendo meno una delle condizioni poste dalla citata norma, non occorre soffermarsi sulla questione a sapere se l'integrazione di A. \_\_\_\_\_ sia avvenuta con successo (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. a in fine LStr; DTF 136 II 113 consid. 3.3.3).

**5.3** Da quanto testé esposto risulta che il ricorrente non può prevalersi dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr a sostegno della propria richiesta di rinnovo del permesso di dimora in Svizzera.

## 6.

**6.1** Il legislatore federale ha previsto che il diritto dello straniero coniuge di un cittadino elvetico alla proroga del permesso di dimora dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare sussiste in virtù degli art. 42 e 43 LStr se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera (cfr. art. 50 cpv. 1 lett. b LStr).

**6.2** L'art. 50 cpv. 2 LStr precisa che i motivi personali gravi sono in particolare dati qualora il coniuge è stato vittima di violenza domestica, quando il matrimonio contratto non è l'espressione della libera volontà di uno degli sposi o che la reintegrazione sociale nel paese d'origine risulta fortemente compromessa. I cpv. 1 lett. b e cpv. 2 dell'art. 50 LStr hanno lo scopo di evitare un grave caso personale, dovuto ad esempio a violenza coniugale, o decesso del coniuge svizzero o con diritto di presenza in Svizzera, o alle difficoltà di reintegrazione nel paese d'origine. Questa enumerazione non rappresenta un catalogo esaustivo (cfr. il termine «segnatamente» [sentenza del TF 2C\_195/2010 del 23 giugno 2010 consid. 6.2]) e lascia alle autorità un certo margine di apprezzamento (cfr. DTF 138 II 393 consid. 3.1). Un grave motivo personale che dà diritto alla proroga del permesso di dimora può comunque risultare da altre circostanze. L'ammissione di un caso di rigore personale che si verifica dopo lo scioglimento dell'unione coniugale presuppone che, sulla base delle concrete circostanze del caso di specie, le conseguenze per la vita privata e familiare della persona straniera, legate alle sue condizioni di vita dopo la perdita del diritto di soggiorno derivante dall'unione coniugale, siano di un'intensità considerevole (DTF 137 II 345 consid. 3). Nella valutazione occorre considerare in particolare i criteri enumerati all'art. 31 cpv. 1 OASA, segnatamente l'integrazione, il rispetto dei principi dello Stato di diritto, la situazione familiare nonché il momento e la durata della scolarizzazione dei figli, la situazione finanziaria e la volontà di prendere parte alla vita economica e di acquisire una formazione, la durata della presenza in Svizzera e lo stato di salute e la possibilità di un reinserimento nel paese d'origine. Tuttavia un singolo criterio non è di principio sufficiente per costituire un caso di rigore. Occorre inoltre tener conto delle circostanze che hanno condotto allo scioglimento del matrimonio (sentenza del TF 2C\_411/2010 del 9 novembre 2010 consid. 4.1). L'interesse dei fanciulli riveste un'importanza primaria e può costituire un elemento essenziale da prendere in considerazione nell'analisi dei gravi motivi ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; 138 II 229 consid. 3.1; 137 II 345 consid. 3.2.2; nonché sentenza del TAF C-6754/2013 del 18 dicembre 2015 consid. 6.5). La giurisprudenza ha infatti stabilito che gravi motivi ai sensi della citata norma

possono essere dati qualora esista un rapporto particolarmente intenso tra l'interessato ed i figli al beneficio di un diritto di soggiorno duraturo in Svizzera (cfr. DTF 139 I 315 consid. 2.1; sentenze del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2; 2C\_87/2014 del 27 ottobre 2014 consid. 4.3). In quest'ambito occorre altresì tenere in conto il diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dall'art. 8 cpv. 1 CEDU.

**6.3** Quo alla violenza coniugale, il Tribunale osserva come dagli atti non risulta che A. \_\_\_\_\_ sia stato vittima di violenza coniugale.

**6.4** Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, essa deve risultare fortemente compromessa. La questione non è dunque di sapere se sia più confortevole per la persona interessata vivere in Svizzera, bensì unicamente d'esaminare se, in caso di ritorno nel paese d'origine, le condizioni della reintegrazione sociale, in considerazione della sua situazione personale, professionale e familiare, sarebbero gravemente compromesse (cfr. sentenza del TF 2C\_822/2013 del 15 gennaio 2014 consid. 5.2 e riferimenti ivi citati).

Nel caso di specie non emergono elementi di fatto che conducano a considerare la reintegrazione sociale del ricorrente nel suo paese d'origine come fortemente compromessa. In Albania l'interessato ha trascorso la maggior parte della sua esistenza; vi ha trascorso l'infanzia, l'adolescenza, e buona parte della sua vita da adulto fino all'età di 25 anni, fasce d'età, queste, ritenute essenziali per la formazione della personalità nonché per l'integrazione sociale e culturale. Inoltre il fatto che A. \_\_\_\_\_ abbia vissuto 15 anni in Svizzera paragonati ai 25 anni trascorsi in patria e che non si sia creato dei legami oltremodo stretti (non figurando agli atti indicazioni secondo cui egli apparirebbe particolarmente integrato nel tessuto sociale elvetico) in questo paese rende il suo ritorno in patria possibile. Dal profilo professionale egli non può far valere alcun elemento di particolare rilievo ed in Svizzera non ha intrapreso una via professionale che lo porrebbe al rientro nel suo paese d'origine in una situazione di estremo rigore. L'esperienza acquisita in Svizzera potrà al contrario facilitare il suo ritorno in Albania. Il fatto che in patria troverà una situazione economica meno favorevole di quella conosciuta in Svizzera non è sufficiente ad ammettere l'esistenza di un grave motivo personale (DTF 137 II 345 consid. 3.2.3). Va inoltre puntualizzato che dagli atti di causa non risulta che, ad eccezione dell'ex moglie e dei figli D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, altri parenti del ricorrente si trovino in Svizzera.

**6.5** Ne consegue che il ricorrente appare perfettamente in misura di riadattarsi alla vita e alla cultura del suo paese d'origine, dove del resto ha trascorso la maggior parte della sua esistenza, di cui conosce la lingua, la cultura, nonché gli usi e costumi.

## **6.6**

**6.6.1** Come precedentemente rilevato sub lett. B., dall'unione coniugale tra il ricorrente e C. \_\_\_\_\_ sono nati due figli: D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_; entrambi minorenni e cittadini elvetici.

**6.6.2** Uno straniero può, secondo le circostanze, prevalersi del diritto al rispetto della sua vita familiare garantito dall'art. 8 cpv. 1 CEDU per impedire la divisione della sua famiglia ed opporsi ad un'ingerenza delle autorità nel diritto garantitogli. Tuttavia, affinché possa prevalersi di tale norma, egli deve intrattenere una relazione stretta, effettiva ed intatta con una persona della sua famiglia a beneficio di un diritto di presenza duraturo in Svizzera («ein gefestigtes Anwesenheitsrecht»), quindi di un diritto sicuro all'ottenimento o al rinnovo di un permesso di dimora, vale a dire possedere in principio la nazionalità svizzera o disporre di un permesso di domicilio (cfr. DTF 135 I 143 consid. 1.3.1; 131 II 265 consid. 5; 130 II 265 consid. 5). Si osserva inoltre che l'art. 13 Cost., anch'esso garante del diritto al rispetto della vita privata e familiare, corrisponde, quanto al suo contenuto, all'art. 8 cpv. 1 CEDU.

Secondo la giurisprudenza, le relazioni familiari che possono fondare, in virtù dell'art. 8 cpv. 1 CEDU, un diritto ad un'autorizzazione di polizia degli stranieri sono innanzitutto i rapporti tra i coniugi, nonché quelli tra genitori e figli minorenni che vivono in comunione (cfr. DTF 137 I 113 consid. 6.1 e giurisprudenza ivi citata).

**6.6.3** La protezione conferita della norma convenzionale in oggetto non è assoluta. Un'ingerenza nella vita familiare protetta dall'art. 8 cpv. 1 CEDU è ammissibile se questa è prevista dalla legge e se costituisce una misura che, in una società democratica, è necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cfr. art. 8 cpv. 2 CEDU).

**6.6.4** Il genitore che non dispone dell'autorità parentale e i cui figli non sono affidati alle sue cure non può che intrattenervi relazioni familiari nell'ambito

del diritto di visita conferitogli. Salvo circostanze speciali, la relazione familiare tra il figlio minore ed il genitore che non gode dell'autorità parentale non necessita della presenza di quest'ultimo in Svizzera. In effetti, a differenza di quanto avviene in casi di vita in comunione, il diritto di visita può in principio essere esercitato dall'estero, regolando le modalità dello stesso per quanto attiene alla sua frequenza e alla sua durata, sebbene il suo esercizio risulti essere più complicato e si discosti dall'usuale pratica prevedente una visita ogni due settimane. La giurisprudenza costante del Tribunale federale prevede un diritto più favorevole all'interessato può sussistere nel caso in cui vi siano legami familiari particolarmente intensi da un punto di vista affettivo ed economico, ed a condizione che questa relazione non potrebbe essere mantenuta in ragione della distanza tra il paese di residenza dei minori rispetto a quello del genitore non titolare dell'autorità parentale (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.2; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2).

**6.6.5** Nell'ambito dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr e con riferimento a quanto detto al consid. 6.2 supra, la giurisprudenza ha altresì precisato che la condizione dell'esistenza di un legame familiare particolarmente intenso è in principio adempiuta qualora i rapporti tra genitore non titolare dell'autorità parentale ed i figli si inseriscono nel quadro di un diritto di visita usuale, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. È tuttavia d'uopo osservare che il diritto di visita è determinante unicamente qualora sia effettivamente esercitato, per questo motivo è compito delle autorità verificarne il reale esercizio. Questa precisazione giurisprudenziale si applica tuttavia solamente nell'ipotesi in cui lo straniero, in ragione dell'unione coniugale con un cittadino elvetico o con una persona al beneficio di un permesso di domicilio, dispone già di un titolo di soggiorno in Svizzera. In tale caso, qualora l'unione coniugale fosse sciolta, lo straniero potrà invocare, oltre all'art. 8 CEDU, anche la norma più favorevole prevista all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr. Le altre condizioni per ottenere il rinnovo del permesso di dimora devono inoltre essere adempiute; in particolare tra i figli ed il genitore straniero deve intercorrere una relazione economica particolarmente intensa e quest'ultimo deve avere dato prova di un comportamento irreprensibile in Svizzera (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.5; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2 e giurisprudenza ivi citata).

Tale soluzione è inoltre conforme all'art. 9 n. 3 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF, RS 0.107), secondo cui gli Stati parti rispettano il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da uno di essi, di intrattenere regolarmente rapporti personali e contatti diretti

con entrambi i suoi genitori, a meno che ciò non sia contrario all'interesse preminente del fanciullo. La giurisprudenza del Tribunale federale ha a più riprese precisato che detta disposizione non è direttamente applicabile, nondimeno i principi in essa contenuti devono essere presi in considerazione nell'ambito dell'interpretazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr (cfr. DTF 140 I 145 consid. 3.2; 139 I 315 consid. 2.4; sentenza del TF 2C\_794/2014 del 23 gennaio 2015 consid. 3.2).

**6.6.6** L'Alta corte federale ha più volte considerato come uno straniero che durante la sua permanenza in Svizzera non ha mai tenuto un comportamento contrario al diritto degli stranieri o represso dal diritto penale ha dato prova di una condotta irreprensibile, nel qual caso non esiste alcun motivo per allontanarlo dal territorio elvetico (cfr. ad esempio le sentenze del TF 2C\_395/2012 del 9 luglio 2012 consid. 5.1 e 2C\_325/2010 dell'11 ottobre 2010 consid. 5.2.3).

**6.6.7** Il Tribunale federale ha altresì precisato che la prassi che permette al genitore straniero titolare dell'autorità parentale e dell'affidamento dei figli cittadini elvetici di rimanere in Svizzera non si applica in maniera identica al caso in cui il genitore straniero non conviva più con il coniuge cittadino elvetico, ma che continui ad esercitare l'autorità parentale sui figli senza averne l'affidamento anche se adempie ai suoi doveri genitoriali in maniera ineccepibile, sia da un punto di vista affettivo che economico, nella misura in cui l'eventuale allontanamento di detto genitore straniero non comporti la messa in discussione della permanenza dei figli in Svizzera. Nondimeno il Tribunale federale ha considerato che in un caso di questo tipo, una condotta contraria all'ordine pubblico non rappresenta una condizione indipendente che implica il rifiuto della proroga del permesso di dimora; al contrario trattasi di uno degli elementi da considerare nella ponderazione globale degli interessi, senza tuttavia concedergli un'importanza minore come è il caso per il ricongiungimento familiare «alla rovescia» concernente un bambino di nazionalità svizzera il cui genitore straniero dispone dell'autorità parentale esclusiva e dell'affidamento (cfr. DTF 140 I 145 consid. 4.1; sentenze del TF 2C\_165/2014 del 18 luglio 2014 consid. 4.3; 2C\_606/2013 del 4 aprile 2014 consid. 5.3 e 6.2).

**6.6.8** Nel caso di specie, con riferimento alla situazione familiare, il ricorrente si trova in Svizzera dal 13 dicembre 2000 a seguito del matrimonio con C.\_\_\_\_\_ e dopo che le autorità penali del Cantone Ticino avevano sospeso l'espulsione dalla Svizzera pronunciata in occasione della condanna del 19 giugno 1998 per i reati di ripetuta violazione dell'allora in vigore legge federale del 26 marzo 1931 concernente la dimora e il domicilio

degli stranieri (LDDS, CS 1 117) e conseguimento di una falsa attestazione (cfr. decreto della vicepresidente del Tribunale penale cantonale [...] del 29 settembre 2000, incarto Simic [...], pagg. 38-40). I coniugi si sono separati il 3 aprile 2002. Il matrimonio è stato sciolto per divorzio il 28 maggio 2013 dal Pretore di Lugano, il quale non ha previsto il versamento di contributi alimentari tra gli ex coniugi (cfr. sentenza di divorzio della Pretura di Lugano [...] del 28 maggio 2013, incarto Simic [...], pagg. 124-131).

**6.6.9** Dall'unione coniugale tra A.\_\_\_\_\_ e C.\_\_\_\_\_ sono nati D.\_\_\_\_\_ (classe 1999) e E.\_\_\_\_\_ (classe 2001), entrambi cittadini elvetici. L'analisi degli atti all'inserito dimostra che sin dalla separazione dei genitori avvenuta il 3 aprile 2002 i minori sono sempre stati affidati alla madre, la quale esercita sola l'autorità parentale. Il diritto di visita di A.\_\_\_\_\_ è stato definito dal Pretore di Lugano in maniera che *«al padre è riservato il più ampio diritto alle relazioni personali, che i genitori sono tenuti a concordare tenendo in considerazione bisogni e desideri dei minori. Varranno inoltre le seguenti regole e il seguente assetto minimo: la madre è tenuta a incoraggiare le relazioni paterne; i genitori, d'intesa con il curatore, riconoscono come obiettivo quello di estendere gradualmente le relazioni paterne; fino a diverso accordo mediato con il curatore il padre potrà in ogni caso intrattenere un colloquio telefonico alla settimana; vedere i figli almeno una volta al mese, per mezza giornata, di principio sul fine settimana; d'intesa con il curatore e con la madre, sviluppare altre puntuali occasioni di contatto con i figli»* (cfr. sentenza di divorzio della Pretura di Lugano [...] del 28 maggio 2013, incarto Simic [...], pag. 126).

**6.6.10** Nel suo gravame A.\_\_\_\_\_ – rispondendo alle censure formulate dall'autorità inferiore circa l'assenza di un legame sufficientemente stretto tra il ricorrente ed i figli tale da giustificare il prosieguo del soggiorno in Svizzera, in ragione del fatto che l'autorità parentale sia esercitata esclusivamente dalla madre, nonché alla luce delle difficoltà nell'esercizio del diritto di visita sebbene questo risulti già inferiore a un diritto di visita usuale (cfr. consid. 6.6.5 e 6.6.9 supra) – ha affermato di vedere e sentire regolarmente D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_ e che le difficoltà legate all'esercizio del diritto di visita che sono sorte in passato erano da ricondurre alla mancanza di collaborazione da parte dell'ex-moglie. In quest'ambito l'interessato ha prodotto le dichiarazioni di C.\_\_\_\_\_, del curatore dei figli e di questi ultimi, i quali caldeggiavano il rinnovo del permesso di dimora poiché l'allontanamento dalla Svizzera di A.\_\_\_\_\_ ed il conseguente trasferimento in Albania comprometterebbero le relazioni con i minori. Il ricorrente ritiene pertanto che il mancato rinnovo del permesso di dimora costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU.

Dagli atti di causa emerge che effettivamente vi sono state delle difficoltà legate all'esercizio del diritto di visita. Questa circostanza è invero stata confermata dal ricorrente stesso (cfr. atto ricorsuale del 28 agosto 2014, atto 1 dell'incarto TAF, pag. 10), il quale ha tuttavia asserito che attualmente tale diritto è esercitato regolarmente ed in conformità a quanto stabilito nella sentenza di divorzio emanata dal Pretore di Lugano il 28 maggio 2013, ciò che è stato confermato anche dalla ex-moglie (cfr. doc. E allegato al ricorso del 28 agosto 2014, atto 1 dell'incarto TAF). Il Tribunale ritiene tuttavia che i legami tra A. \_\_\_\_\_ ed i figli non possono essere ritenuti come sufficientemente stretti e realmente vissuti. Come testé rilevato il ricorrente non esercita l'autorità parentale sui figli D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, i quali dalla separazione dei genitori avvenuta nel 2002 sono sempre stati affidati alle cure esclusive della madre. Oltre a ciò giova ricordare che il diritto di visita di cui beneficia l'interessato è alquanto limitato e non corrisponde agli standard usuali, ossia un weekend ogni due settimane e la metà delle vacanze scolastiche. Sebbene il giudice del divorzio abbia auspicato un'estensione del diritto di visita in favore di A. \_\_\_\_\_, occorre rilevare che dai documenti agli atti non figurano elementi che inducano a pensare che i rapporti tra l'interessato da una parte ed D. \_\_\_\_\_, E. \_\_\_\_\_ e l'ex-moglie dall'altra condurranno a detta estensione.

**6.6.11** Quo alla relazione economica tra il ricorrente ed i figli, emerge che il 28 maggio 2013 il Pretore di Lugano ha disposto il pagamento da parte del ricorrente di fr. 200.– mensili in favore di ciascun figlio, assegni familiari esclusi; è stato altresì deciso che questi contributi di mantenimento sono dovuti fino alla maggiore età dei figli e che a partire dal diciottesimo anno di età di D. \_\_\_\_\_, il contributo in favore di E. \_\_\_\_\_ sarà aumentato a fr. 400.– mensili, assegni familiari esclusi (cfr. sentenza di divorzio della Pretura di Lugano [...] del 28 maggio 2013, incarto Simic [...], pag. 126).

Il Tribunale costata come, sebbene attualmente sembra che A. \_\_\_\_\_ rispetti l'obbligo di versare regolarmente la pensione alimentare in favore di D. \_\_\_\_\_ e E. \_\_\_\_\_, in passato egli non ha adempiuto a tale dovere. Dagli atti all'inserto risulta in effetti che l'USSI ha provveduto al versamento anticipato in vece del ricorrente di 60 mensilità in favore dei figli, per un ammontare totale di fr. 18'010.45 e che il pagamento di questi anticipi da parte del citato ufficio cantonale è cessato il 1° dicembre 2010, allorquando A. \_\_\_\_\_ ha esaurito il diritto alle prestazioni dell'USSI (cfr. dichiarazione dell'USSI del 10 luglio 2014, incarto Simic [...], pag. 208).

**6.6.12** Ne discende che alla luce di quanto esposto ai considerandi precedenti, ed in particolare vista l'assenza di legami familiari con l'ex-moglie e

soprattutto di legami sufficientemente stretti e vissuti, sia sul piano economico che affettivo-relazionale, con i figli D.\_\_\_\_\_ e E.\_\_\_\_\_, il Tribunale non ritiene che A.\_\_\_\_\_ può prevalersi del diritto al rispetto della vita privata e familiare ai sensi dell'art. 8 CEDU al fine del rinnovo di un permesso di dimora, e ciò nonostante egli si trova in Svizzera già dal 2000. Il ricorrente non può nemmeno prevalersi della disposizione più favorevole dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr per quanto concerne l'interesse dei fanciulli in quanto egli si trova nella situazione di un genitore non avente né l'autorità parentale, né l'affidamento dei figli, ma al contrario esercita unicamente un diritto di visita limitato. È altresì d'uopo sottolineare che il rientro del ricorrente in Albania non comporterebbe l'interruzione di ogni legame con i minori, rimanendo possibili contatti telefonici, epistolari e tramite messaggi elettronici (cfr. in particolare le sentenze del TF 2C\_979/2013 del 25 febbraio 2014 consid. 6.2; 2C\_881/2012 del 16 gennaio 2013 consid. 5.5) e visite mediante brevi soggiorni (cfr. sentenza del TF 2C\_560/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 8.1 in fine).

**6.7** Il aggiunta a quanto poc'anzi esposto, il Tribunale osserva che durante la sua permanenza in Svizzera l'interessato non ha sempre tenuto un comportamento rispettoso dell'ordine pubblico, in quanto il 5 dicembre 2011 è stato oggetto di una condanna ad una pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 60.– cadauna, sospesa condizionalmente per 2 anni, e ad una multa di fr. 300.–, per il reato di aggressione.

**6.8** Nell'ambito dell'analisi delle condizioni poste dall'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr è infine opportuno osservare che nulla giova alla posizione del ricorrente la documentazione che l'autorità inferiore ha trasmesso al Tribunale in data 18 agosto 2016 (cfr. lett. O. supra), da cui si evince che l'interessato è autorizzato a risiedere in un appartamento di G.\_\_\_\_\_.

## **7.**

Occorre ora esaminare se il prosieguo del soggiorno in Svizzera si impone per uno degli altri motivi di cui all'art. 31 cpv. 1 OASA. In casu, tenuto conto dell'età di A.\_\_\_\_\_, del fatto che agli atti non risulta che egli soffre di problemi di salute, del comportamento tenuto in Svizzera, della situazione familiare, della presenza di importanti debiti, della durata del soggiorno in territorio elvetico e delle possibilità di reinserimento in Albania, il Tribunale considera che alla luce dei criteri dell'art. 31 cpv. 1 OASA non è possibile riconoscere l'esistenza di gravi motivi personali ai sensi dell'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr.

**8.**

In considerazione tutti gli elementi della fattispecie, il Tribunale giunge alla conclusione che la SEM, con la sua decisione del 15 luglio 2014, non ha abusato del suo potere d'apprezzamento, ritenendo che il ricorrente non adempie alle condizioni di cui all'art 50 LStr e rifiutando pertanto di dare la sua approvazione alla proroga del permesso di dimora. Nella presente fattispecie non occorre del resto nemmeno esaminare il caso ai sensi dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr, in quanto l'analisi dei criteri di cui all'art. 50 cpv. 1 lett. b LStr ha già permesso di escludere l'esistenza di un caso particolarmente grave, ne consegue che una valutazione alla luce dell'art. 30 cpv. 1 lett. b LStr porterebbe alla medesima conclusione (cfr. sentenze del TAF C-3450/2011 dell'11 gennaio 2013 consid. 8.7; C-6133/2008 del 15 luglio 2011 consid. 8.3).

**9.**

**9.1** Nella misura in cui il ricorrente non ottiene la proroga del permesso di dimora è a giusta ragione che l'autorità di prime cure ha pronunciato il suo rinvio dalla Svizzera in applicazione dell'art. 64 cpv. 1 lett. c LStr.

**9.2** In virtù dell'art. 83 LStr l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr).

**9.3** Dalle carte processuali, non emergono elementi da cui desumere che l'insorgente in Albania possa essere confrontato al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'esecuzione è quindi ammissibile. Non risulta nemmeno che la situazione in Albania sia caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata o emergenza medica. L'esecuzione quindi ragionevolmente esigibile essendo egli in buona salute e potendosi presumere che disponga di rete sociale e familiare. Infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr), il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio.

**9.4** Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile.

**10.**

In esito a quanto precede, la decisione impugnata è conforme al diritto, non avendo la SEM violato il diritto federale, né abusato il proprio potere di apprezzamento, inoltre l'autorità inferiore non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 49 PA). Il ricorso deve dunque essere respinto.

**11.**

Visto l'esito della procedura, le spese processuali vengono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 PA in relazione con gli art. 1 a 3 del regolamento del 21 febbraio 2008 sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale [TS-TAF, RS 173.320.2]).

(dispositivo alla pagina seguente)

**Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:**

**1.**

Il ricorso è respinto.

**2.**

Le spese processuali di fr. 1'200.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 19 settembre 2014.

**3.**

Non sono assegnate spese ripetibili.

**4.**

Comunicazione a:

- ricorrente (atto giudiziario)
- autorità inferiore (n. di rif. [...]); incarto di ritorno)
- autorità cantonale, per informazione

I rimedi giuridici sono menzionati alla pagina seguente.

Il presidente del collegio:

Il cancelliere:

Daniele Cattaneo

Reto Peterhans

**Rimedi giuridici:**

Contro la presente decisione può essere interposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, entro un termine di 30 giorni dalla sua notificazione (art. 82 e segg., 90 e segg. e 100 LTF). Gli atti scritti devono essere redatti in una lingua ufficiale, contenere le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova ed essere firmati. La decisione impugnata e – se in possesso della parte ricorrente – i documenti indicati come mezzi di prova devono essere allegati (art. 42 LTF).

Data di spedizione: